DETERMINAZIONE N. 145 DEL 19.11.2026

Oggetto: "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2026"

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Visto il vigente Statuto dell'ente;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'ente, approvato dal Consiglio di Amministrazione che suddivide le attività ed i provvedimenti del Segretario -Direttore da quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 individua nella costituzione del Fondo per le risorse decentrate il presupposto essenziale e imprescindibile per l'erogazione del trattamento economico accessorio al personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- la disciplina di riferimento per la quantificazione del Fondo è attualmente dettata dall'art. 79 del Ccnl 16.11.2022, integrata dalle disposizioni del nuovo Ccnl 2022/2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026;

Dato atto che, le risorse del fondo risorse decentrate risultano suddivise in:

A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1-*bis*), risorse che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art. 79, commi 1 e 1-*bis*, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
  - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/18);
  - Risorse stabili di cui al comma 2 del medesimo art. 67, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Ccnl 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018;

- comma 1 lettera c): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-*bis*: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01/04/2023), rapportate al part time, in caso di part time originario (*cfr.* parere Aran CFL 223);

Dato atto altresì che l'art. 58 del Ccnl 2022/2024 introduce le seguenti integrazioni alla parte stabile:

- comma 1: a decorrere dall'01.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del Ccnl 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione;
- comma 3: le risorse stanziate ai sensi dell'art, 14 comma 1-*bis* del d.l. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1, Ccnl 16.11.2022;

Dato atto che, con il recente orientamento applicativo **Aran id 37607**, pubblicato in data 30.06.2026, è stata fornita una diversa interpretazione dell'art. 56, comma 1, del CCNL 2022-2024, secondo la quale:

- l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) corrisposta negli anni 2022 e 2023 a titolo di anticipazione degli incrementi stipendiali, per effetto di quanto previsto dai primi due alinea dell'art. 56, comma 1, CCNL 2022/2024, muta retroattivamente la sua natura diventando stipendio tabellare a tutti gli effetti;
  - Conseguentemente, secondo l'interpretazione dell'Aran, aumenta – seppure di un importo molto contenuto – il differenziale stipendiale iniziale riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021.
  - L'onere derivante dal ricalcolo è posto a carico del Fondo delle risorse decentrate, nel quale trovano copertura i differenziali stipendiali, sia storici sia di nuova istituzione.

Ritenuto di aderire all'orientamento applicativo Aran id 37607, procedendo:

- alla rideterminazione del differenziale stipendiale iniziale, in conformità ai criteri indicati dall'Aran;
- al riconoscimento dei conseguenti arretrati spettanti al personale interessato;
- all'adeguamento della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate, mediante l'inserimento, tra le risorse stabili escluse dal limite, alla voce "differenziali progressioni economiche orizzontali - orientamento applicativo Aran id 37607" della quota aggiuntiva conseguente al ricalcolo del differenziale iniziale determinato con riferimento al personale in servizio alla data del 1° aprile 2023, importo pari ad €119,21;
- computare tra le voci di utilizzo del fondo il differenziale di cui sopra.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Richiamate le disposizioni contrattuali e legislative che consentono di incrementare ulteriormente la parte variabile in deroga ai limiti finanziari ordinari:

- Incremento ai sensi della Legge di Bilancio per l'anno 2022 (art. 79, comma 3, Ccnl 16.11.2022): in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, è data facoltà agli Enti di incrementare le risorse variabili di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tali risorse:
  - sono escluse dal limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
  - vanno ripartite proporzionalmente tra il Fondo risorse decentrate e il budget per le posizioni organizzative (EQ) sulla base della consistenza degli stessi nell'anno 2021;
  - come chiarito dall'orientamento ARAN CFL 211, possono essere stanziate anche negli anni successivi al 2022 fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio;
- Incremento ai sensi della Legge di Bilancio per l'anno 2025 (art. 58, comma 2, Ccnl 2022/2024): in attuazione dell'art. 1, comma 121, della legge 207/2024, è prevista l'ulteriore facoltà di incrementare le risorse di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2021. Anche tali risorse:
  - operano in deroga al limite dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
  - devono essere ripartite proporzionalmente tra Fondo e retribuzione di posizione/risultato delle EQ, sulla base della consistenza degli stessi nell'anno 2024.

Richiamato l'art. 20 del Ccnl 2022/2024, il quale prevede la facoltà di destinare ulteriori risorse al finanziamento del lavoro straordinario, in aggiunta a quelle storiche ex art. 14 Ccnl 1.4.1999;
Considerato l'articolo 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, come nuovamente novellato nel 2014, il quale ha stabilito che "*le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti – assunzionali e di spesa – fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati..*";
Preso atto, dunque, che l'Istituzione non è assoggettata al regime assunzionale cui sono assoggettati i comuni, previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, ma deve tendere ad una gestione efficace, efficiente ed economica dei servizi, anche aventi un elevato rilievo sociale e la spesa di personale, compreso il salario accessorio, deve essere coerente con i servizi resi all'utenza;

Rilevato che quale corollario di quanto sopra espresso è che l'esclusione dai vincoli di contenimento del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, può e deve realizzarsi solo quando l'istituzione abbia rispettato e rispetti i criteri di cui sopra, in coerenza, dunque con i servizi erogati al pubblico;

PRESO ATTO, altresì, che dall'anno 2020 l'ente, al fine di tendere ad una gestione più economica ed efficace dei servizi, con l'aumento qualitativo degli stessi ha provveduto adi incrementare la propria dotazione organica

Visto il parere ARAN RAL_077 pertinente l'incremento dei fondi di parte stabile a seguito di personale;

Considerato che in relazione al percorso suggerito dall'ARAN si è provveduto ad incrementare la parte stabile del fondo 2026, rispetto allo scorso anno, calcolando gli incrementi di parte stabile a partire dal 2020 per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Richiamato, altresì, l'art. 60 del Ccnl 2022/2024, che prevede il conglobamento di una quota nello stipendio tabellare dell'indennità di comparto con contestuale riduzione permanente delle risorse stabili del fondo risorse decentrate, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della preintesa del Ccnl 2022/2024, ovvero dal 01.01.2026;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, che prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (c.d. "decurtazione consolidata");
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*";

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art- 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018 che esclude dal limite gli incrementi derivanti dai Ccnl successivi all'entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 e le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti;
- l'art. 79, comma 6, Ccnl 2019/2021 che ribadisce il rispetto del limite del 2016, specificando le esclusioni per le voci indicate ai commi 1 (lett. b e d), 1-*bis* e 3;

Rilevato, pertanto che risultano escluse dalla verifica del limite 2016 le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015);

- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-*bis,* del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3G e B1 e tra D3G e D1;
- art. 58, comma 1, Ccnl 2022/2024;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- art. 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle Elevate Qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- art. 79, comma 3, Ccnl 2022/2024, incremento del fondo nonché del *budget* delle Elevate Qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2021, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2024;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano per l'ente:

- fondo del personale dirigente;
- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione;
- fondo per la remunerazione del lavoro straordinario;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalle seguenti decurtazioni:

- Decurtazione di cui all'art 60, comma 2, del Ccnl 2022/2024, per conglobamento quota di indennità di comparto nello stipendio tabellare, importo pari ad € 564,29;

Verificato che il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, attualizzato per le maggiori assunzioni di personale a tempo indeterminato è quantificato in € 240.749,68 come rappresentato dal seguente prospetto:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017				
	ANNO 2016		ANNO 2026	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	139.484,40		202.820,94	
ATTUALIZZAZIONE LIMITE 2016 CON INSERIMENTO ALTE PROFESSIONALITA E ART. 32, COMMA 7, CCNL 22/01/2004 - ASSUNZIONI ANNI 2018, 2019 +INCREMENTO 2026	65.833,61		-	
DECURTAZIONE FONDO PER INCREMENTO STANZIAMENTO E.Q. ART 7 COMMA 4 CCNL (con segno meno)				
DECURTAZIONE FONDO PER INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO (con segno meno)				
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)	-		- 21.708,23	
TOTALE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE SOGGETTO AL LIMITE		205.318,01		181.112,71
TOTALE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	24.166,67		28.858,00	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)	-		- 858,00	
TOTALE FONDO DIRIGENTI SOGGETTO AL LIMITE		24.166,67		28.000,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO		-	11.265,00	11.572,19
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. CONCORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL FONDO ART. 7 COMMA 4 LETT U) CCNL 2019/21				
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 3 CCNL 2019/2021 (RISORSE FUORI LIMITE)			307,19	- 307,19
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. AI SENSI DELL'ART. 58 COMMA 2 CCNL 2022/2024 (RISORSE FUORI LIMITE) quota 2026			-	-
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. AI SENSI DELL'ART. 58 COMMA 2 CCNL 2022/2024 (RISORSE FUORI LIMITE) recupero quota 2025			-	-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL				
FONDO STRAORDINARIO		11.265,00		11.265,00
INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - CCNL 2022/2024				
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA - ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017		240.749,68		231.642,71
DECURTAZIONE DA APPLICARE PER RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2, D. LGS. 75/2017				0,00 €

Richiamato il disposto dell'art. 1, comma 124, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024): "*Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.*"

Richiamata la deliberazione del CDA. n.32 /2026, ad oggetto "*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte discrezionale del fondo per le risorse decentrate anno 2026*";

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2026 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
  - **lettera a):**
    - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 201672018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 120.848,70.;
    - risorse stabili (art. 67, comma 2):
      - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 3.411,00;
      - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 804,00;

- **lettera b)**: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 3.802,50;
- **lettera c)** incremento delle dotazioni organiche a partire dall'anno 2018 € 64.649,61 (€ 11.079,00 anno 2018 + € 3.112,00 ano 2019 + € 50.457,61 anno 2026)
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data dell'01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 1.370,20;

- importo derivante dalla rideterminazione del differenziale storico, determinato con riferimento al personale in servizio alla data del 1° aprile 2023, ai sensi dell'orientamento applicativo **Aran id 37607**, importo pari ad € 119,21;

- art. 79 comma 1-*bis*: differenziale stipendiale, quota annuale, calcolato in base al personale in servizio alla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3G e B1 pari ad € 1.124,90, come da orientamenti ARAN CFL 175 e CFL 223;
- Art. 58, comma 1, Ccnl 2022/2024, incremento pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021, a decorrere dall'01.01.2024. Importo pari ad € 1.621,40;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026, *parte stabile*, ammonta ad € 197.751,52;

PARTE VARIABILE

Considerato, agli importi debbono aggiungersi le risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti, € 3.242,80, recupero *una tantum* quota anni 2024 e 2025 dell'incremento di cui all'art. 58, comma 1, del Ccnl 2022/2024;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026, *parte variabile*, ammonta ad € 5.069,42;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2026, nell'ammontare complessivo pari ad € 202.820,94, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2026", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 attualizzato con gli incrementi per maggiori assunzioni di personale a tempo indeterminato, come dimostrato nella tabella che segue:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017				
	ANNO 2018		ANNO 2026	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	139.484,40		202.820,94	
ATTUALIZZAZIONE LIMITE 2016 CON INSERIMENTO ALTE PROFESSIONALITA' ART. 32, COMMA 7, CCNL 22/01/2004 - ASSUNZIONI ANNI 2018, 2019 +INCREMENTO 2026	65.833,61		-	
DECURTAZIONE FONDO PER INCREMENTO STANZIAMENTO E.Q. ART 7 COMMA 4 CCNL (con segno meno)				
DECURTAZIONE FONDO PER INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO (con segno meno)			-	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)	-		- 21.708,23	
TOTALE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE SOGGETTO AL LIMITE		205.318,01		181.112,71
TOTALE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	24.166,67		28.858,00	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)	-		- 858,00	
TOTALE FONDO DIRIGENTI SOGGETTO AL LIMITE		24.166,67		28.000,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO		-	11.265,00	11.572,19
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. CONCORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL FONDO ART. 7 COMMA 4 LETT U) CCNL 2019/21				
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 3 CCNL 2019/2021 (RISORSE FUORI LIMITE)			307,19	- 307,19
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. AI SENSI DELL'ART. 58 COMMA 2 CCNL 2022/2024 (RISORSE FUORI LIMITE) quota 2026			-	-
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. AI SENSI DELL'ART. 58 COMMA 2 CCNL 2022/2024 (RISORSE FUORI LIMITE) recupero quota 2025			-	-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL				
FONDO STRAORDINARIO		11.265,00		11.265,00
INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - CCNL 2022/2024				
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA - ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017		240.749,68		231.642,71
DECURTAZIONE DA APPLICARE PER RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2, D. LGS. 75/2017				0,00 €

Rilevato che le risorse disponibili per la contrattazione integrativa, al netto della decurtazione di cui all'art. 60, comma 2, del CCNL 23/02/2026, pari ad € 564,29, ammontano ad € 202.256,65
Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

Richiamato il bilancio economico di previsione 2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

Considerato che:
- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl;

Richiamata la deliberazione n. 71/2023/PRSE del 12.07.2023, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, sottolineando l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione della regolare costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Visto l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento espresso in calce alla determinazione

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) Di incrementare la parte stabile del fondo 2026, in relazione alle maggiori assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nel corrente anno per € 50.457,61;

3) Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del Ccnl Funzioni locali 16.11.2022, così come integrato dall'art. 58 del Ccnl 2022/2024, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, per un importo complessivo di € 202.820,94, come da Allegato A) alla presente Determinazione;

4) Di rilevare che le risorse disponibili per la contrattazione integrativa, al netto delle decurtazioni, ammontano ad € 202.256,65;

5) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

6) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2026 troverà copertura nei capitoli del bilancio 2026 afferenti la spesa del personale;

7) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario;

8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

9) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

10) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto *Dirigente, Segretario Direttore*.

IL SEGRETARIO DIRETTORE — Arsiero, 19.11.2026

CASA DI RIPOSO ARSIERO VI A. ROSSI

Attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE AMM.VO FIN.RIO — Arsiero, 19.11.2026

CASA DI RIPOSO ARSIERO VI A. ROSSI

Pubblicata all'Albo informatizzato dell'Ente (www.csprossi.it) il giorno 19-11-2026, per giorni dieci consecutivi.

IL SEGRETARIO DIRETTORE — Arsiero,

CASA DI RIPOSO ARSIERO VI A. ROSSI

Via A. Rossi, 46 - 36011, Arsiero (VI)
tel. 0445 740212
e-mail: info@casariposorossi.it
Pec: casariposorossi@pec.it
Sito internet: www.csprossi.it

Codice fiscale: 83001570247
Partita Iva: 01536250240

ALLEGATO

Casa di Riposo
"Alessandro Rossi" - Arsiero (Vi)

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - CASA DI RIPOSO ROSSI ANNO 2026	
***Risorse stabili soggette al limite** - Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 2019/2021*	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	120.848,70
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CCNL 2016/2018	
RISORSE ART. 2 COMMA 3 D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D) CCNL 2016/18	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G) CCNL 2016/2018	
***Risorse stabili soggette al limite** - Art. 79 comma 1 lettera c) CCNL 2019/2021*	
INCREMENTO CONSISTENZA DI PERSONALE (compreso ART. 67 COMMA 2 LETTERA H) CCNL 2016/2018)	64.649,61
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	**185.498,31**
***Risorse stabili ESCLUSE dal limite** - Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 2019/2021*	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) CCNL 2016/2018 - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015	3.411,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) CCNL 2016/2018 - INCREMENTI CCNL 2016/2018	804,00
***Risorse stabili ESCLUSE dal limite** - Art. 79 comma 1 e 1bis CCNL 2019/2021*	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	3.802,50
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D) - INCREMENTI CCNL 2019/2021	1.370,20
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1-BIS - DIFFERENZIALI D3G-D1 E B3G-B1 (in servizio al 01.04.2023)	1.124,90
***Risorse stabili ESCLUSE dal limite** - Art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024*	
INCREMENTO 0,14 MONTE SALARI 2021 - quota 2026	1.621,40
Altre risorse stabili ESCLUSE dal limite	
RIDETERMINAZIONE DIFFERENZIALE STORICO - ART. 78 COMMA 3 LETT. B) CCNL 16/11/2022 (ARAN Id: 37607)	119,21
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	**12.253,21**
TOTALE RISORSE STABILI	**197.751,52**
***Risorse variabili soggette al limite** - Art.79 comma 2 lettera a) CCNL 2019/2021*	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) CCNL 2016/18	
***Risorse variabili soggette al limite** - Art. 79 comma 2 CCNL 2019/2021*	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	-
***Risorse variabili NON soggette al limite** - Art. 79 comma 2 CCNL 2019/2021*	
ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 COMMA 3 LETT. A) CCNL 2016/2018 - ENTRATE CONTO TERZI O SPONSORIZZAZIONI - ATT.TA' NON ORDINARIE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) CCNL 2016/2018 - CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023 / D.LGS. 50/2016 (DAL 2018);	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - COMPENSI ATTIVITA' ISTAT	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - RISORSE SERVIZI AGGIUNTIVI P.L. PER PRIVATI ART. 56 TER CCNL 2016/18 - ART. 22 C. 3-BIS D.L. 50/2017	
ECONOMIE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO PRECEDENTE - ART. 79 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 CCNL 2019/2021 - QUOTA 2026	1.826,62
...	
***Risorse variabili NON soggette al limite** - ART. 58 CCNL 2022/2024*	
0,22% MONTE SALARI 2021 QUOTA FONDO - ART. 58 COMMA 2 CCNL 2022/2024 - QUOTA 2026	
0,22% MONTE SALARI 2021 QUOTA FONDO - ART. 58 COMMA 2 CCNL 2022/2024 - QUOTA 2025	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 58 COMMA 1 CCNL 2022/2024 - 0,14% M.S. 2021 QUOTA ANNI 2024/2025 (una tantum)	3.242,80
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	**5.069,42**
TOTALE RISORSE VARIABILI	**5.069,42**
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	**202.820,94**
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	**185.498,31**
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	**17.322,63**
Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - ART.1 COMMA 456 L. 147/2013 (SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014))	-
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001)	
DECURTAZIONE ART 7 COMMA 4 LETTERA U) CCNL 2019/21 - INCREMENTO ELEVATE QUALIFICAZIONI NEL RISPETTO LIMITE 2016	
DECURTAZIONE PER INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - CCNL 2022/2024 (SOLO ENTI SENZA DIRIGENZA, PREVIA CONTRATTAZIONE)	
DECURTAZIONE PER CONGLOBAMENTO INDENNITA' DI COMPARTO, ART. 60, COMMA 2, CCNL 2022/2024	564,29
ALTRE DECURTAZIONI...	
TOTALE DECURTAZIONI	**564,29**
TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	**202.256,65**
EVENTUALE DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	-
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	**202.256,65**

Codice fiscale: 83001570242
Partita Iva: 01536260